

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 126

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001 (*)

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Sono da considerarsi ormai superate le remore di carattere morale che hanno limitato, per lungo tempo, l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, così come le recenti normative sul controllo dei movimenti di denaro, le tecnologie ormai estremamente sofisticate utilizzate per l'esercizio dei controlli stessi e le esperienze acquisite e consolidate in questo settore consentono di poter evitare che le stesse case da gioco vengano utilizzate come mezzi per il riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Si sono invece nel tempo assai marcatamente evidenziati i benefici di promozione e sviluppo del turismo che le case da gioco svolgono in zone già altamente vocate per il turismo. Esse costituiscono ideale completamento delle attrattive storico-culturali, paesaggistiche e naturali e la loro diffusione e promozione all'estero ne hanno fatto elemento vincente di competitività nei confronti anche di centri turistici del nostro Paese a più elevato potenziale ma con inferiore presenza di strutture ricreative e promozionali.

È a tutti noto come l'antica città di Erice sia uno dei centri di turismo culturale più rinomati d'Italia, sia per le incontaminate bellezze del suo impianto urbanistico medievale, sia per lo straordinario sito naturale che occupa, nell'estrema punta occidentale della Sicilia, sia per la sua collocazione baricentrica nel comprensorio culturale più ricco del Mediterraneo (Segesta, Mozia, Selinunte, Isole Egadi, San Vito Lo Capo, la riserva

dello Zingaro, si trovano a pochi chilometri di distanza).

Essa dispone già di una buona ricettività alberghiera alla quale devono aggiungersi la disponibilità delle vicine città di Trapani e Marsala e quelle di tutti i centri della costiera nord-occidentale, inclusi Terrasini e Palermo.

Innegabili sono i vantaggi anche economici che deriverebbero al comune di Erice dal proposto utilizzo a scopo di ulteriore promozione turistica e di tutela del patrimonio culturale dei proventi derivanti dalla gestione o dalla concessione della casa da gioco, ed appare perciò utile sottolineare come la presenza nel territorio comunale di Erice, oltre che dell'antico borgo medievale, di larghe fasce di zona costiera a valle e di un notevole centro urbano legato alla città di Trapani senza soluzione di continuità, offra la possibilità di individuare siti ideali tali da consentire l'apertura della casa da gioco e lo svolgimento di tutte le attività di spettacolo e culturali ad essa collegate per l'intero anno e non solamente durante la stagione estiva.

Ulteriore considerazione, e non secondaria, è quella che l'apertura di una casa da gioco nella città di Erice non solo non contrasta con la nota proposta di apertura di una casa da gioco a Taormina, ma anzi le è complementare e diviene di reciproco supporto, nella geografia siciliana, per la promozione di un livello medio-alto di presenze turistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Erice.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della Regione siciliana, su richiesta del sindaco del comune di Erice previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è rilasciata per non più di venti anni e può essere rinnovata.

Art. 2.

1. Il presidente della Regione siciliana, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della Regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della Regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione

amministrativa ed il controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco prevedendo, in particolare:

1) le garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

2) le qualità morali e le condizioni economiche che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto;

3) le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, con la previsione di un minimo garantito;

4) la possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Erice.

2. L'esercizio della casa da gioco può essere affidato in gestione ad una società o ad un consorzio, in regime di concessione, nel rispetto delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*).

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per la partecipazione di eventuali soci privati alla società o consorzio di cui al comma 2.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Erice con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente

qualificato, e la metà ad interventi sul patrimonio culturale;

b) il 30 per cento alla provincia di Trapani che ne destina l'importo alla promozione turistica e culturale del proprio territorio;

c) il 20 per cento alla Regione siciliana che ne destina l'importo alla promozione turistica del proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Erice ogni anno in unica soluzione, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio del comune stesso.

Art. 5.

1. Il presidente della Regione siciliana, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonché ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

Art. 6.

1. Alla casa da gioco di Erice si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Art. 7.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Erice si applicano le disposizioni recanti misure per prevenire operazioni di riciclaggio

di valori di provenienza illecita, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

